

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 13/12/2022

## FATTO

1) Con ricorso del 27.7.2022 il ricorrente allega di aver sottoscritto in data 3.12.2009 un contratto di finanziamento presso un rivenditore convenzionato con la banca resistente e che contestualmente il rivenditore stesso gli avrebbe rilasciato una carta *revolving*. In data 15.2.2022 il ricorrente ha quindi proposto rituale reclamo alla banca affermando di aver riscontrato che il contratto di credito in questione sarebbe stato promosso e concluso direttamente dal rivenditore del bene il quale non era però un soggetto a ciò abilitato, in quanto l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientrerebbe nella deroga concessa ai fornitori di beni e servizi, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un prestito finalizzato.

Ritiene pertanto il ricorrente che ciò determinerebbe la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 25.9.1999, n. 374 e del relativo regolamento emanato con decreto del ministero dell'economie e finanze n. 485 del 13/12/2001, con le conseguenze restitutorie ex art. 2023 c.c.

Conclude pertanto il ricorrente chiedendo la restituzione dell'eccedenza percepita dalla resistente, quantificata in Euro 4.146,64 a seguito del ricalcolo del piano di

ammortamento del finanziamento applicando il tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo ex-lege, oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite.

2) Con controdeduzioni del 22.9.2022, la banca resistente ha confermato innanzitutto che nel mese di dicembre 2009 il ricorrente ha richiesto, e ottenuto, l'apertura della linea di credito n. \*\*\* per l'acquisto di "PC NOTEBOOK" per un importo finanziato di Euro 849,87, che difatti corrisponde al primo movimento contabile riportato nell'estratto conto storico, allegato in copia, con piano di rimborso rateale predeterminato.

Evidenzia parte resistente che nel contratto sono riportate le relative condizioni economiche e contrattuali, che il ricorrente ha espressamente dichiarato di ben conoscere e di accettare in piena conformità a tutte le normative di riferimento anche in termini di trasparenza, inoltre l'utilizzo della linea di credito sarebbe stato costante e continuativo nel tempo per Euro 8.593,56 nelle relative varie possibili funzionalità previste dal contratto. Ciò confermerebbe secondo la banca la piena consapevolezza da parte del ricorrente delle caratteristiche del prodotto in questione e del gradimento dello strumento di credito offertogli con criteri del tutto trasparenti.

Obietta inoltre la banca che parte ricorrente avrebbe sempre ricevuto, sin dall'inizio del rapporto, con cadenza mensile, la documentazione contabile (estratti conto del rapporto), come contrattualmente previsto, senza mai sollevare alcuna contestazione in merito, nonostante il contratto preveda un termine di 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto per presentare eventuali eccezioni; in difetto, come verificatosi nel caso in esame, il documento risulta validato.

Ciò posto la banca eccepisce che il contratto in esame, sottoscritto dal ricorrente in tutte le sue parti, sia stato stipulato presso soggetto convenzionato con la banca resistente ed abilitato alla vendita, in conformità alla prassi bancaria, alla normativa e agli orientamenti assunti in merito dai principali organi di vigilanza all'epoca della sottoscrizione del contratto medesimo. Il rapporto dedotto, anteriore all'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010, sarebbe quindi del tutto valido e produttivo di effetti poiché concluso nel rispetto ed in ossequio a quanto previsto al D.M. n. 485 del 13/12/2001 e a quanto precisato nel Comunicato n. 1255 del 01/2006 di Banca d'Italia.

A conferma della ritenuta validità del contratto di apertura di linea di credito revolving con carta collocato da un venditore di beni la resistente cita anche alcune decisioni giurisprudenziali: Tribunale di Latina n. 1513/22 del 14/07/2022, Tribunale di Roma n. 18611/2021 del 29/11/2021, Tribunale di Nola n. 1573/2021 del 14/09/2021; Giudice di Pace di Napoli n. 15821/19.

Obietta inoltre parte resistente che il contratto in questione è stato stipulato nel dicembre 2009 e dunque prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010, che per la prima volta avrebbe qualificato come "esercizio di attività finanziaria" il rilascio di carte di credito; tale circostanza confermerebbe quindi ulteriormente la validità del contratto in esame e delle relative "modalità di vendita". La declaratoria di nullità del contratto ex adverso formulata dal ricorrente sarebbe pertanto secondo la resistente infondata, oltre che palesemente strumentale, tenuto altresì conto dell'inequivocabile comportamento tenuto dalla stessa parte ricorrente per l'intera durata del rapporto, da cui si desumerebbe la piena consapevolezza dello strumento di credito utilizzato e delle condizioni contrattuali che lo disciplinano, confermando così la validità del rapporto di finanziamento in oggetto, come regolato dalla disciplina al tempo vigente.

Conclude quindi la resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

1) La controversia oggetto del presente ricorso riguarda la validità di un contratto di finanziamento mediante carta di credito *revolving* promosso e collocato in data 3.12.2009 da e presso un soggetto terzo convenzionato con la banca resistente e la relativa domanda del ricorrente di accertamento della nullità del contratto stesso con le conseguenti richieste restitutorie.

2) Ciò posto, il Collegio ha presente innanzitutto che, in base alle evidenze acquisite nell'ambito della sommaria istruttoria esperibile dinanzi a questo Arbitro, il contratto finanziamento in questione, denominato "linea di credito con carta", è stato stipulato in data 3.12.2009 e collocato da un esercente terzo, ma convenzionato con la banca resistente (anche in relazione allo svolgimento per conto di quest'ultima all'identificazione del cliente per le finalità di cui al D.lgs. 231/2007), in occasione e in relazione alla compravendita, tra il ricorrente e tale terzo soggetto, di un "PC NOTEBOOK".

3) Dall'esame del contenuto delle relative clausole contrattuali, ed in particolare di quelle di cui agli artt. 4 e 6 riguardanti, rispettivamente, l'utilizzo della pertinente linea di credito e i connessi rimborsi, il Collegio ritiene inoltre che il contratto in esame risulta avere ad oggetto una forma di credito revolving.

4) In considerazione di quanto sopra, il Collegio rileva che risultano quindi applicabili al caso in esame le norme, attualmente abrogate, sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente quelle di cui all'art. 3, del D.lgs. n. 374/1999 ai sensi del quale l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria (quale indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), dello stesso decreto legislativo) "è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso" l'allora UIC e il "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" poteva con regolamento, adottato sentito l'UIC, specificare il contenuto di tale attività, stabilire le condizioni di compatibilità della stessa con lo svolgimento di altre attività professionali, prevedere in quali circostanze ne ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e disciplinarne l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero. Inoltre ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DM attuativo n. 485 del 13.12.2001 era stato stabilito che ai fini del medesimo regolamento "non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento; b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari"; inoltre ai sensi del relativo art. 5 erano state stabilite le altre attività esercitabili dai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'UIC di cui all'art. 3 dello stesso DM.

5) In merito al corretto rispetto di tale cornice normativa nel caso di operazioni di credito *revolving* concesso mediante carte di credito, la Banca d'Italia nella propria comunicazione del 20 aprile 2010, nel rilevare che era stata all'epoca "riscontrata la prassi di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e conclusione di contratti di finanziamento non finalizzati, tra i quali rientrano le carte di credito revolving", ebbe a rammentare, con intervento quindi meramente ricognitivo delle norme applicabili, che "gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 e dal relativo Regolamento

emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. Si richiamano pertanto gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente”.

6) In linea con tale ricognizione normativa, per quanto riguarda la questione della legittimazione ai sensi della stessa del fornitore di un bene o di un servizio a svolgere attività di promozione e conclusione di una linea di credito revolving, il Collegio ritiene quindi che ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 e del DM attuativo n. 485 del 13.12.2001 ai fornitori di beni e servizi era consentita l'attività di promozione e conclusione di contratti di finanziamento solo per l'acquisto di propri beni e servizi (previa apposita convenzione con gli intermediari finanziari), ossia solo limitatamente a contratti di c.d. “credito finalizzato”, tra i quali non rientrano però i contratti di credito *revolving*, in quanto tale modalità di concessione del credito non può essere qualificata come di credito finalizzato, non potendo quindi i relativi contratti essere promossi e/o collocati da soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti nel relativi Albo.

7) In ragione di quanto sopra, per quanto riguarda la controversia in esame, secondo il Collegio la domanda del ricorrente risulta fondata, sussistendo segnatamente la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto finanziamento *revolving* in questione denominato “linea di credito con carta” stipulato in data 3.12.2009, in quanto promosso e collocato da un soggetto terzo rispetto alla resistente tuttavia a ciò non abilitato, ovvero in violazione delle pertinenti norme di settore all'epoca vigenti.

8) Alla dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento *revolving* in esame consegue l'ulteriore sussistenza del diritto del ricorrente di ripetere ex art. 2033 c.c. quanto *medio tempore* pagato in adempimento di tale contratto, col limite della debenza da parte del ricorrente medesimo dell'interesse legale sulle somme di tempo in tempo utilizzate in forza del contratto nullo (in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Roma, decisioni n. 4963/2022, n. 7200/2022 e 7761/2022; Collegio di Milano, decisione n. 25846/2021; Collegio di Palermo, decisione n. 25081/2021).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accerta la nullità del contratto relativo alla carta revolving e per l'effetto dispone che l'intermediario provveda a rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso legale previsto dall'art. 1284 3° comma. cod. civ. restituendo l'eventuale eccedenza.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1034 del 02 febbraio 2023

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA